SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

17° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

(359) ***CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità.*** *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 6, 7 e *passim*
BACCARINI *(PPI)* 14
BAGNOLI *(Progr. Feder.), relatore alla Commissione* ..... 6, 7, 9 e *passim*
BALDELLI *(Lab. Soc. progr.)*..... *Pag.* 7, 12, 16
BECCARIA *(Forza Italia)* 6, 16
BERGONZI *(Rif. Com. Progr.)* 11
CANGELOSI *(Progr. Verdi-La Rete)* 9, 12
CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero* ..... 6, 7, 9 e *passim*
DEBENEDETTI *(Sinistra Dem.)* 15
DEMASI *(AN)* 14
FERRARO Karl *(Misto-SVP)*..... 6, 7, 13
LOMBARDI CERRI *(Lega Nord)*..... 13, 17
PAPPALARDO *(Progr. Feder.)* 14
PONTONE *(AN)* 6

RD 0191

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(359) ***CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità.*** *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 359. Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Do lettura dei seguenti emendamenti nelle nuove formulazioni:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Ulteriori disposizioni sulle autorità per i trasporti e per le comunicazioni).* – 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento uno o più disegni di legge volti a regolare i rapporti fra l'Autorità per i trasporti e il Ministero dei trasporti e della navigazione nonchè fra l'Autorità per le comunicazioni, competente per le telecomunicazioni, i servizi postali, la radiodiffusione sonora e televisiva, la distribuzione dei programmi televisivi via etere, via cavo e via satellite, e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, intese altresì a disciplinare i singoli comparti sulla base della normativa comunitaria vigente.

2. L'Autorità per i trasporti e l'Autorità per le comunicazioni entrano in funzione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma».

2.8 (Nuova formulazione) BACCARINI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - *(Tariffe).* – 1. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

2. Salvo quanto previsto all'articolo 13-*ter*, i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* per la determinazione della tariffa nel caso del metodo tipo *price-cap* sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT, da aggiornare ogni anno;

b) l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

3. Ai fini di cui al comma 2, si farà altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standard* predefiniti per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi eccezionali, da mutamenti nel quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale».

5.1 (Nuova formulazione) IL GOVERNO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per gli impianti di produzione dell'energia elettrica per mezzo di fonti cosiddette assimilate alle rinnovabili il provvedimento sopraindicato conserva la sua efficacia solo nel caso in cui le relative proposte siano state presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge».

5.5 FERRARI Karl, DUJANY, RIZ, LOMBARDI CERRI, FABRIS, ARMANI

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Poteri delle Autorità)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ogni Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto delle disposizioni di legge e degli atti di concessione nonchè dei contratti di servizio di cui all'articolo 12;

c) in caso di inosservanza dei propri provvedimenti irroga, ferme restando le sanzioni di natura penale, sanzioni amministrative pecuniarie di importi non inferiori a lire 50 milioni fino a un massimo di lire 1 miliardo, con facoltà di aumentare quest'ultimo, per le violazioni più gravi, fino al 10 per cento del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da parte dell'impresa che ha posto in essere l'infrazione; irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie di importi non superiori a lire 500 milioni in caso di mancata ottemperanza, da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli; nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri le Autorità irrogano sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire 30 milioni e non superiori a lire 300 milioni; in caso di reiterazione della violazione le Autorità possono imporre, ove le condizioni del servizio lo consentano, la sospensione dell'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero la sospensione o la revoca della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti non corretti nei confronti dell'utente, imponendo, se del caso,

un indennizzo da corrispondere all'utente in correlazione con la durata del disservizio.

2. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni; le Autorità possono inoltre disporre perizie, analisi economiche e statistiche e consultare esperti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite procedure istruttorie idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

4. I ricorsi avverso i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e sono proposti in unico grado dinanzi alla Corte d'appello di Roma.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Premettere il seguente comma:

«01. Ogni autorità ha l'obbligo, tramite i propri funzionari, di vigilare con continuità sulla formazione e determinazione dei costi di produzione e di esercizio, nonchè sulla qualità del servizio, al fine di valutarne la loro congruenza con le tariffe. Il funzionario che si sottrae a questo obbligo è perseguibile d'ufficio. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ogni Autorità si avvale, ove lo ritenga necessario, degli stessi poteri attribuiti all'Autorità per la tutela del mercato e della concorrenza».

6.8 PAPPALARDO, LARIZZA

Sopprimere il comma 1.

6.9 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «contratti» *con l'altra:* «regolamenti».

6.1 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «fino al 10 per cento» *con le altre:* «fino al 5 per cento».

6.2 IL GOVERNO

Sostituire le parole: «10 per cento» *con le seguenti:* «7 per cento».

6.12 DEBENEDETTI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «300 milioni» *con le altre:* «500 milioni».

6.3 IL GOVERNO

Dopo la parola: «sospensione» *inserire le seguenti.* «o la decadenza».

6.13 DEBENEDETTI

Al comma 1, lettera c), *infine sostituire le parole:* «ovvero la sospensione» *con le altre:* «ovvero proporre la sospensione».

6.4 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* «revoca» *con la parola:* «decadenza».

6.11 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a tale proposta si applica l'articolo 4, comma 1-*bis;*».

6.5 IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* L'autorità convoca ogni sei mesi le associazioni rappresentanti degli utenti e dei consumatori e definisce forme di accesso dei rappresentanti dell'utenza agli Atti ed alle decisioni dell'Autorità; l'Autorità è tenuta a fornire i dati richiesti da parte delle imprese, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni».

6.7 PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva estesa al merito del giudice amministrativo. Essi devono essere inderogabilmente proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma».

6.6 IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'Autorità comunque investita può disporre provvedimenti temporanei diretti a stabilire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio».

6.10 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.11, 6.5 e 6.7 e parere contrario sugli emendamenti 6.9 e 6.12. Sull'emendamento 6.13 mi rimetto alla Commissione.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Sull'emendamento 6.8 mi riservo di pronunciarmi in quanto c'è un aspetto tecnico che deve essere chiarito attraverso il parere della 1ª Commissione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.13, 6.4, 6.11, 6.5 e parere contrario sugli emendamenti 6.9 e 6.12. Mi riservo di esprimermi successivamente anche sull'emendamento 6.7 in quanto ritengo che vada chiarito in riferimento alle associazioni.

PONTONE. A proposito dell'emendamento 6.7 anche io vorrei sapere quali siano le associazioni rappresentanti degli utenti e dei consumatori.

PRESIDENTE. È lo stesso dubbio espresso dal Governo. Eventualmente si può presentare un subemendamento per chiarire il termine. Passiamo all'emendamento 6.6.

BECCARIA. Relativamente a questo emendamento ho già espresso dubbi in altre occasioni in quanto non mi era chiaro il motivo per il quale la sede dell'Autorità dovesse essere a Roma. Analogamente vorrei chiarimenti sul perchè l'unico tribunale amministrativo regionale competente debba essere quello del Lazio.

PRESIDENTE. Questo aspetto sarà utilmente chiarito dal parere della 1ª Commissione che specificherà il motivo per cui i ricorsi debbono essere proposti davanti al giudice amministrativo e non davanti a quello ordinario. In ogni caso si è trattato di una indicazione molto pressante dei giuristi e ieri in via informale mi è stato riferito che l'emendamento del Governo sana una dizione inaccettabile in termini giuridici.

BECCARIA. Non mi è chiaro però perchè la competenza territoriale debba essere del Tribunale amministrativo del Lazio.

FERRARI Karl. È abbastanza importante rispondere a questa domanda perchè per molte aziende locali potrebbe essere difficile far rife-

rimento a Roma e dunque sarebbe preferibile una maggiore autonomia dei diversi tribunali ammmistrativi. A meno che non ci siano ragioni particolari, sarebbe più funzionale distribuire le competenze sul territorio anzichè accentrarle.

PRESIDENTE. Se la sede delle Autorità è Roma il tribunale competente non può che essere quello del Lazio. Si tratta di un principio fondamentale.

FERRARI Karl. Ma allora non è necessario specificarlo. Se invece si tratta di un accordo forse allora potrebbe essere competente un altro tribunale.

BALDELLI. La scelta della Commissione era quella di non sottoporre le Autorità al giudice amministrativo, cioè al tribunale amministrativo del Lazio, bensì al giudice ordinario in modo da superare tali obiezioni.

PRESIDENTE. Ribadisco che ho saputo in via informale che il parere della 1ª Commissione su questo punto è cogente ed impone che la competenza sia del giudice amministrativo e non di quello ordinario con motivazioni strettamente giuridiche. In questo senso – e lo preannuncio in via informale – sarà il parere che ci perverrà dalla 1ª Commissione permanente. Si diceva anzi che proprio l'emendamento del Governo avrebbe potuto sanare una scelta ritenuta non accettabile dalla 1ª Commissione.

Per quanto riguarda poi il riferimento al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ci possiamo riservare di ritornare sull'argomento in sede di votazione.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento 6.6 mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 6.10, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è favorevole.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Esprimo parere favorevole in quanto ritengo tale emendamento incluso nell'emendamento precedente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Organizzazione delle Autorità)

1. Le Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa nei limiti dello stanziamento iscritto in un unico capitolo, nello

stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria di ciascuna di esse è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le Autorità, con propri regolamenti, deliberano le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti le modalità di assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale nonchè l'ordinamento delle carriere, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione finanziaria, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle entrate e delle spese.

3. I regolamenti di cui al comma 2 sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la conformità alla presente legge e li rende esecutivi con proprio decreto entro il termine di venti giorni dal ricevimento a meno che, entro il medesimo termine, non intenda formulare proprie osservazioni. Queste ultime devono essere documentate, in un unico contesto, sull'insieme del regolamento e delle singole disposizioni che lo compongono. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «Le autorità, con propri regolamenti, deliberano le norme concernenti la propria organizzazione», *aggiungere le seguenti:* «centrale e territoriale nel rispetto del principio del maggior decentramento possibile in relazione all'efficacia dei controlli tecnici ed amministrativi».

7.5 CANGELOSI

Al comma 2, sostituire le parole: «dal contratto collettivo in vigore per la Banca d'Italia» *con le altre:* «dal Ministro per la funzione pubblica».

7.4 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 2, sostituire le parole: «dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia» *con le altre:* «per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

7.2 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

7.1 BALDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le forme di pubblicità speciale di atti e procedimenti previste dalla presente legge sono assicurate attraverso un apposito bollettino quindicinale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale i provvedimenti delle Autorità sono riportati entro venti giorni dalla adozione, nel rispetto della riservatezza di persone, gruppi e imprese. In nessun caso le forme di pubblicità speciale di atti e procedimenti di cui alla presente legge si sostituiscono alle altre forme di pubblicità previste dalla legislazione vigente».

7.3 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CANGELOSI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.5.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.4.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 7.2, presentato dal Governo.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Baldelli.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è contrario.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 7.3, presentato dal Governo.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Personale delle Autorità)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, è definita la pianta organica di ciascuna Autorità che non può eccedere le 80 unità.

2. Per la copertura dei posti in organico si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge si provvederà mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale posto in mobilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a seguito del riordino delle funzioni previste dall'articolo 11.

3. Le Autorità possono assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 40 unità per ciascuna. Ogni Autorità può inoltre avvalersi, ove necessario, di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, di durata non superiore a quattro anni.

4. Il personale in servizio presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico nè esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: «Ministri», *inserire le seguenti:* «su proposta di ciascuna Autorità».

8.11 DEBENEDETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei limiti compatibili con le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge, ciascuna Autorità provvede all'assunzione del personale necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni. In nessun caso il personale assunto può superare le 80 unità».

8.1 BALDELLI

Sostituire le parole: «che non può eccedere le 80 unità» *con le altre:* «nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

8.9 CANGELOSI

Al comma 1, sostituire la parola: «80» *con l'altra* «40».

8.6 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione alle attribuzioni delle singole Autorità».

8.3 IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tale selezione sarà effettuata tenendo conto di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza».

8.4 IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «a seguito del riordino delle funzioni previste dall'articolo 11.» *aggiungere le altre:* «Per l'Autorità relativa alle telecomunicazioni ed i servizi postali, il personale in sede di prima applicazione dovrà essere quello di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 71, articolo 6, comma 2, punti *b), f), g)* addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni e proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58».

8.10 CANGELOSI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di 40 unità per ciascuna» *con le altre:* «non superiore ad un quinto della pianta organica di ciascuna unità».

8.7 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di 40 unità per ciascuna» *con le altre:* «non superiore ad un terzo della pianta organica di ciascuna Autorità».

8.5 IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

8.8 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Alle Autorità di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

8.2 BALDELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BERGONZI. Signor Presidente, gli emendamenti che presentiamo a questo articolo sono tutti tesi a fare in modo che l'*authority* non si trasformi in un apparato burocratico con una pianta organica dal numero del tutto esorbitante rispetto alle effettive esigenze. Secondo le previ-

sioni dell'articolato, ogni *authority* complessivamente potrebbe essere dotata di un personale corrispondente a 130 unità. A me sembra che questa sia veramente un'esagerazione inconcepibile per quanto riguarda la dotazione di personale. Pertanto, negli emendamenti che presentiamo, proponiamo che il personale venga nella sostanza dimezzato.

Come voi sapete, l'articolato prevede – ripeto – che ogni Autorità possa avere in dotazione al massimo 130 persone, delle quali 120 in pianta organica e circa 10 assunte a contratto determinato. Noi proponiamo di dimezzare la disponibilità di questo personale, perchè una disponibilità così numerosa appare del tutto esagerata. Riteniamo invece che anche un organico dimezzato rispetto a quella previsione possa comunque corrispondere ad un'attribuzione di personale del tutto adeguata.

BALDELLI. Signor Presidente, volevo illustrare lo spirito dell'emendamento 8.1, spirito molto simile a quello già espresso dal senatore Bergonzi. In realtà, le Autorità sono diverse fra loro, per cui, mentre per alcune potrebbe essere addirittura sufficiente un numero di unità inferiore ad 80, per altre potrebbe non essere così. Ciò che chiedo con il mio emendamento è che l'*authority* decida autonomamente l'effettivo fabbisogno di personale, con una tendenza comunque alla limitazione per evitare problemi che si sono già verificati in passato, con organismi che si sono ritrovati con personale in esubero e con notevoli difficoltà per quanto concerne i bilanci. Propongo quindi che non si superi in ogni caso un massimo di 80 unità per ciascuna *authority*.

PRESIDENTE. Prima di proseguire con l'illustrazione degli emendamenti, voglio far presente che uno dei dubbi a me manifestati in maniera assai seria da esperti del settore era proprio circa il fatto che per talune *authority* il rischio fosse piuttosto quello di trovarsi con organici insufficienti, organici peraltro da noi indicati davvero «all'osso». Personalmente esprimo quindi l'opinione che occorre stare molto attenti alla giusta esigenza di fissare dei limiti, in modo da non consentire la creazione di sterminati apparati burocratici, ma anche alla necessità di non mettere queste *authority* per legge in condizioni di far fronte con eccessiva difficoltà ad un lavoro sterminato.

CANGELOSI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 8.9 e 8.10.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Signor Presidente, condivido anch'io la sostanza delle osservazioni formulate dai senatori Bergonzi e Baldelli. Si tratta di un aspetto molto importante: nell'indicare anche il limite massimo di unità di personale, in qualche modo si creano dei condizionamenti anche in relazione al campo di attività; è evidente che il settore elettrico e quello del gas non corrispondono a quello delle telecomunicazioni. Ricordo, ad esempio, che soltanto il settore del gas comporta la verifica di 850 esercizi, dei quali bisogna controllare le tariffe.

Abbiamo analizzato bene il caso inglese dove l'autorità per l'elettricità ha 250 persone. Questo non significa certo che io intenda proporre un aumento di personale, ma il senso dell'emendamento 8.3, con le pa-

role: «in relazione alle attribuzioni delle singole Autorità», sta proprio nella circostanza che talune autorità possono avere benissimo meno di 80 dipendenti. Predeterminare un livello uguale per tutti non è corretto. Lo spirito dell'emendamento 8.3 si avvicina a quello dell'emendamento 8.1, anzi i due emendamenti sono sostanzialmente similari.

Un altro aspetto di cui dobbiamo tener conto è che un certo numero di persone già attualmente nelle amministrazioni competenti svolge attività che si avvicinano ai compiti delle Autorità. Al comma 2 dell'articolo 8, si dice che in sede di prima attuazione si provvederà mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale posto in mobilità. Deve essere invece l'Autorità in piena autonomia a selezionare il personale delle amministrazioni competenti che ritiene opportuno distaccare. In taluni casi il numero delle persone è molto elevato per cui non si può prefigurare una situazione per cui tutto il personale dell'Autorità sia già stato selezionato da altri soggetti.

L'emendamento 8.5 intende sostituire le parole: «di 40 unità per ciascuna» con le altre: «non superiore ad un terzo della pianta organica di ciascuna Autorità».

Mi sembra che il senso degli emendamenti presentati dai senatori Bergonzi e Baldelli sia simile a quelli presentati al Governo.

PRESIDENTE. Per memoria storica debbo precisare che la Commissione ha già discusso a lungo di queste tematiche e ha accolto le indicazioni considerate assai importanti del senatore Demasi che ha posto giustamente l'esigenza che non si parlasse di distacchi o altro ma di selezione per concorso.

Per quel che mi riguarda terrei molto a che questo criterio, enunciato nell'intervento del senatore Demasi, restasse come criterio di fondo per la costituzione dell'organico delle Autorità.

Quando sento pronunciare la parola «distacco» o altro sono sempre molto sospettoso, mentre invece mi piace molto l'idea di una selezione per concorso, soprattutto in casi come questo.

FERRARI Karl. Ritengo molto importante l'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Baldelli, perchè è opportuno limitare il personale allo stretto necessario. Credo che questa esigenza sia avvertita da tutti anche se faccio presente che talvolta l'attività dell'Autorità, come ha già detto il Presidente, potrebbe richiedere un numero maggiore di dipendenti; ad esempio per analizzare le tariffe e le concessioni nel settore dell'elettricità.

Chiedo al Governo che ci sia l'assoluta garanzia che a disposizione delle Autorità non venga messo personale di imprese e società interessate, così come è avvenuto in passato che personale dell'Enel lavorasse presso il Ministero. Questo non è corretto e mi raccomando non avvenga più in futuro. Un'ipotesi di questo genere mi sembra molto vicina alla fattispecie della corruzione.

LOMBARDI CERRI. A parer mio, parlare di unità di personale senza avere parametri di riferimento è un po' difficile. Normalmente, quando si parla di personale per classi omogenee di imprese si fa riferimento al fatturato in rapporto al singolo dipendente.

Un parametro di riferimento potrebbe essere dato proprio dal rapporto tra il fatturato e il dipendente.

PAPPALARDO. In riferimento alla questione della pianta organica, avrei preferito la soluzione di reclutare il personale dell'autorità attraverso contratti di diritto privato perchè temo il crearsi di un'altra piccola burocrazia all'interno di questo istituto.

Mi rendo conto che esistono ragioni di continuità e di memoria storica, per cui è forse giusto che ci sia un personale che lavori per un periodo di tempo lungo, però mi chiedo, nel caso che si debba ridurre l'organico, se sia necessario intervenire proprio su quella parte che riguarda i dipendenti con contratto di diritto privato e non su quelli ereditati dalle amministrazioni dello Stato.

Ritengo che l'Autorità debba anche potersi circondare di persone con un rapporto fiduciario. Dunque, se proprio deve intervenire una limitazione - fatte salve le obiezioni del senatore Lombardi Cerri e di altri - mi chiedo su quale tipo di personale sia più opportuno intervenire.

BACCARINI. Per strumenti di questa delicatezza e di questa complessità, di cui ancora non sono fissate le competenze, se non genericamente, credo che stabilire *a priori* degli organici uguali per tutti, per di più senza la definizione degli aspetti amministrativi e dei livelli di controllo, non sia opportuno. Prima il Ministro ha parlato di autorità con 250 dipendenti, ma questo potrebbe avvenire dopo un certo *iter*, nella prima fase si dovrebbe ricorrere soprattutto all'esterno.

Per quanto riguarda la questione relativa alla selezione effettuata per pubblico concorso, so bene che la nostra burocrazia si è formata senza criteri di professionalità, di qualità e anche di indipendenza e neutralità, ma ciò non dipende dai pubblici concorsi bensì dalla mancanza di qualsiasi forma organizzata di scuola di alta amministrazione. A mio avviso, dovrebbero essere almeno indicati percorsi di carriera per il personale attraverso il settore privato e pubblico in modo da consentire una osmosi di esperienze, professionalità, qualità e capacità. Infatti è difficile esercitare un controllo se non si conoscono dall'interno i modi concreti di organizzazione e realizzazione della propria presenza sul mercato. Per tali motivi sono d'accordo con il Governo nello stabilire criteri elastici su questo punto.

DEMASI. Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente per aver ricordato la nostra posizione in ordine ai criteri di selezione. Relativamente alla individuazione del numero massimo di unità addette è stato giustamente fatto notare che tale numero sembrerebbe eccessivamente presuntivo visto e considerato che non conosciamo ancora i compiti e gli adempimenti, almeno nel particolare, che sono necessari per individuare una pianta organica che non risulti nè sovradimensionata, nè sottodimensionata. Comunque nell'individuare il tetto massimo delle unità addette ci siamo ispirati a uno studio proveniente dal Ministero competente: tale numero, seppure presuntivo, emerge dunque da un'analisi, mentre l'ipotesi di riduzione o sottrazione di unità non mi pare suffragata da valutazioni tecnico-amministrative.

Sono profondamente d'accordo con l'emendamento 8.11 presentato dal senatore Debenedetti, che mi permetterà di prenderlo a prestito per sostenere quanto desidero illustrare. Mi sembra infatti che il senatore Debenedetti abbia centrato il cuore del problema affermando che ci troviamo di fronte a diverse unità operative ognuna delle quali opera in un settore le cui necessità non possono essere preventivamente omologate a quelle degli altri. Sarei più prudente nelle altre considerazioni perchè si potrebbe correre il rischio di sottodimensionare le unità, non consentendo loro di funzionare bene.

Ancora a riguardo del personale, signor Ministro, non ho compreso perchè si intenda derogare alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29 del 1993 e nella legge n. 537 del 1993 in materia di mobilità del personale. È vero che ci troviamo di fronte ad unità ad elevato profilo qualitativo, ma è anche vero che, nell'ambito del personale collocato in mobilità ai sensi di quelle discipline, attraverso lo strumento regolamentare, che normerà la possibilità di selezionare personale di quel tipo, potremmo far fronte alle necessità che ci si presenteranno davanti. Pertanto vorrei sapere se le ragioni del Governo siano legate a motivi specifici o ad altre considerazioni.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero*. È ben lontana da noi l'idea di non tener conto di quelle normative. L'emendamento 8.4 ha il senso di norma generale secondo la quale per la copertura dei posti in organico si provvederà mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza. Non esclude il riferimento al personale posto in mobilità ai sensi della legge n. 537 del 1993 e del decreto legislativo n. 29 del 1993.

DEBENEDETTI. Mi associo alle considerazioni svolte dal senatore Demasi.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Su questo punto ci sono già state lunghissime discussioni. Le osservazioni del senatore Demasi vanno tenute in debito conto in quanto rispondenti ad una filosofia generale. Non ritengo opportuno determinare vincoli troppo stretti nel predisporre la normativa in esame. Infatti è giusta l'esigenza di non prevedere un eccessivo numero di personale ma il lavoro che le Autorità dovranno svolgere sarà molto ed esse avranno bisogno dell'ausilio di un numero consistente di personale per assolvere appieno i loro compiti.

Ritengo inoltre che ci siano delle incongruenze in quanto si fissano dei tetti, ma poi si prevede di ricorrere a norme che potrebbero allargare quel numero. Per tali motivi mi sembra necessario riformulare il testo dell'articolo 8 attraverso una discussione con il Governo che raccolga le indicazioni emerse nel dibattito.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Sono d'accordo con il senatore Bagnoli e mi chiedo se, proprio perchè mi sembra vi sia un'apparente doppia preoccupazione, le unità di personale previste non siano troppe o troppo po-

che. Comunque non siamo in grado di valutarlo oggi, e mi chiedo se non sia possibile recuperare il senso dell'emendamento proposto dal senatore Debenedetti, secondo il quale è l'Autorità che propone, in modo che non sia necessaria un'altra legge, una modificazione dell'assetto dell'organico, la pianta organica ai Ministri competenti, i quali potranno accettare o meno.

Si potrebbe cioè adottare il meccanismo della concertazione di cui all'emendamento 4.60 con una proposta specifica nel caso in cui si debba andare al di là dei tetti massimi previsti. La proposta deve essere motivata e può essere accettata o respinta, motivatamente, senza che sia appunto necessaria una legge apposita per superare i tetti previsti.

PRESIDENTE. Ci potrebbe forse essere un problema di copertura finanziaria.

BECCARIA. Signor Presidente, volevo soltanto far presente ai Commissari che noi stiamo predisponendo un'Autorità in merito alla quale chiediamo, a coloro che ne saranno i responsabili, di essere praticamente degli «arcangeli, puri, belli e con la spada in mano», di essere in realtà degli uomini eccezionali, perchè sarà difficile rispondere ai requisiti richiesti. Costoro dovranno controllare un servizio pubblico, un'azienda decisamente di grandi dimensioni, e credo che andare a porre dei vincoli eccessivi e anche un po' strani sia assurdo. Se abbiamo fiducia nella capacità di queste persone di governare realtà complesse come quelle dei servizi pubblici, con le dimensioni che queste hanno, mi sembra allora ridicolo imporgli il quantitativo di personale di cui dovranno disporre o il luogo e le modalità di assunzione, imporgli di chiedere al Ministero o al Ministro, ad esempio, dieci persone in più motivando la richiesta, o cose del genere. Tutto questo mi sembra francamente ridicolo.

BALDELLI. Signor Presidente, non ho ancora illustrato l'emendamento 8.1. È evidente che trapela una certa emotività in questo tipo di emendamenti. Dalle passate esperienze ci deriva una grande preoccupazione: ogni qualvolta si va ad istituire un organismo, che dovrebbe essere snello per assumere rapidamente delle decisioni, ci si ritrova invece impastati con sovrabbondanza di personale, che a volte crea addirittura l'impossibilità di lavorare bene e in tempi rapidi. Quanto vado dicendo potrebbe apparire in contraddizione con l'emendamento 8.2, anch'esso da me presentato. In realtà, la volontà di consentire di agire in deroga al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, deriva soprattutto dal desiderio di avere la disponibilità di personale molto selezionato e qualificato. Pertanto, è forte la preoccupazione di far sì che le persone che faranno parte dell'Autorità siano qualitativamente idonee. Si vuole lasciare quindi all'Autorità la possibilità di scegliere anche in deroga al decreto legislativo citato. Ciò non significa che non si possa tener conto di tale normativa, ma che si consente nello stesso tempo di agire in deroga.

È evidente che il limite di 80 unità, di cui all'emendamento 8.1, è un limite che non presuppone la necessità di assumere obbligatoriamente 80 persone, ma piuttosto quella di non superare un certo limite. Sono d'accordo che per talune Autorità potrebbe essere un limite insuf-

ficiente, ma ricondurre tutto alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri mi sembra comunque eccessivo. Dovremmo probabilmente accogliere il suggerimento del senatore Bagnoli di riconsiderare più attentamente la cosa, perchè la volontà è quella di prevedere un organico non troppo numeroso di personale qualificato, magari al limite derogando rispetto al decreto legislativo n. 29. Forse è opportuno ragionarci con calma.

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, forse varrebbe la pena di cercare di capovolgere il problema: globalmente, affinchè ogni *authority* funzioni bene, quanto siamo disposti a spendere? Perchè a quel punto è sufficiente dire all'*authority* che più di tanto non può spendere e che quindi potrà utilizzare le persone che vorrà pagandole eventualmente di conseguenza. Ritengo sia necessario fissare la cifra di quanto riteniamo sia possibile spendere perchè ogni *authority* funzioni e conseguentemente, ognuno sarà libero di fare ciò che vuole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, gli interventi sono stati numerosi. Ricordo che anche nel corso della discussione del disegno di legge quando questo era all'esame della Commissione in sede referente vi fu un articolo su tale argomento che suscitò non poche passioni. Credo che a questo punto sia comunque possibile passare all'espressione dei pareri sui vari emendamenti, riservandoci poi di realizzare un coordinamento perchè si potrebbe correre il rischio di votare con la migliore delle intenzioni due diverse cose che poi messe insieme possono dar vita a testi mostruosi o inapplicabili. Tenuto poi conto della complessità della discussione, vedremo successivamente di coordinare l'articolato al fine di non dar vita a deliberazioni contraddittorie: con il suo solito grande buon senso, il senatore Beccaria ci ha ricordato il rischio di attribuire all'*authority* responsabilità e qualità eccezionali. Se è vero che dobbiamo essere molto precisi nello stabilire gli organici, allo stesso tempo dobbiamo renderci conto che questa *authority* deve essere messa in condizione poi di lavorare con scelte commisurate alla funzione che dovrà svolgere.

Chiudendo con questo la discussione sull'argomento, invito quindi il relatore e il Ministro ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti in esame.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, visto l'andamento della discussione, mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 8.11.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione sugli emendamenti 8.1 e 8.2. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.6, 8.7 e 8.8, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Anch'io mi rimetto alla Commissione sugli emendamenti 8.11, 8.1, 8.2 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.6, 8.7 e 8.8.

PRESIDENTE. Poichè in Aula sono cominciati i lavori, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 10,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE